

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. *omissis*/2017

promossa da:

CLIENTE

PARTE ATTRICE

contro

BANCA

PARTE CONVENUTA

ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. *per relationem* (cfr. Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del 4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all’art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “...rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cass., n. 17145/06);

richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell’art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;

richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della Corte d’Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo Presidente della Corte di Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;

richiamato *per relationem* il contenuto dell’atto di citazione, con il quale l’attrice CLIENTE, premesso di avere sottoscritto con la BANCA un contratto di mutuo fondiario in data 30/4/12 del valore di €113.000,00 da rimborsarsi in 240 rate mensili, ha lamentato:

1) la pretesa usura originaria nel contratto di mutuo; 2) la pretesa applicazione da parte della banca in corso di rapporto di interessi anatocistici; 3) l’indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse nominale pattuito nel contratto di mutuo e, su tali presupposti, ha chiesto al Tribunale di Verona:

a) declaratoria di gratuità del mutuo b) accertamento che l’attrice ha versato illegittimamente l’importo di €9307,10; c) l’accertamento dell’importo residuo che parte attrice è tenuta a

Sentenza, Tribunale di Verona, Giudice Eugenia Tommasi di Vignano, n.615 del 09 marzo 2018.

corrispondere a BANCA; d) l'accertamento del nuovo piano di ammortamento del mutuo; e) in via subordinata, per l'ipotesi in cui il giudice non ravvisi usura e anatocismo, l'accertamento che il contratto di mutuo è parzialmente nullo per indeterminazione dell'oggetto e in particolare del tasso di interesse nominale, con l'effetto di dichiarare dovuti i soli interessi nella misura legale;

richiamato *per relationem* il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, con la quale la BANCA ha eccepito, in via preliminare, la carenza di interesse ad agire dell'attrice poiché il mutuo oggetto di causa non è più in essere con la BANCA, essendo stato già estinto alla data di notifica dell'atto di citazione, e, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione e di titolarità passiva della BANCA, poiché il mutuo oggetto di causa è stato estinto il 5/5/16 in quanto oggetto di surrogazione per volontà dell'attrice *ex art. 1202 cod.civ.* in favore di Banca terza subentrante.

Nel merito, ha contestato integralmente gli assunti attorei, chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice;

ritenuta la fondatezza dell'eccezione di parte convenuta di difetto di legittimazione passiva della BANCA;

osservato, in fatto, che il mutuo oggetto di causa risulta essere stato chiuso con la BANCA in data 5/5/16 (cfr. doc. 2 della banca) per avere la mutuataria attrice esercitato la facoltà di surrogazione di cui all'art. 1202 cod.civ., secondo il quale *“Il debitore, che prende a mutuo una somma di denaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo”*;

osservato che, con riferimento alla surrogazione nei contratti di finanziamento, l'art. 120 *quater* T.U.B. prevede, al 3 comma, che la surrogazione comporta il trasferimento del contratto alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura e, al 2 comma, che, per effetto della surrogazione, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessori al credito cui alla surrogazione si riferisce;

osservato che la surrogazione determina un'ipotesi di sostituzione nel lato attivo dell'obbligazione (Cass. civile sez. I 25 marzo 2009 n. 7217), sicchè essa si configura non già quale estinzione del mutuo e nascita di un nuovo rapporto contrattuale (ABF Decisione n. 37 del 12 febbraio 2010), bensì **quale fenomeno di successione a titolo particolare nel rapporto di mutuo**;

osservato, che, a differenza della cessione del credito (che pure determina una successione a titolo particolare nel rapporto ma presuppone il non adempimento del credito) la surrogazione presuppone l'avvenuto pagamento, cioè che l'interesse dell'originario creditore sia stato soddisfatto, poiché il finanziatore subentrante estingue direttamente il vecchio debito e contestualmente si surroga nelle garanzie del debitore;

osservato che, nel caso di specie, detto fenomeno di successione per surrogazione era già perfezionato alla data di notifica dell'atto di citazione (cfr. doc. 2 della convenuta) ed era ben noto all'attrice, che ha fatto subentrare nel rapporto di mutuo un diverso finanziatore surrogandolo nei diritti della BANCA *ex art. 1202 cod.civ.*;

osservato, quindi, che alla data di notifica dell'atto di citazione, il rapporto con la BANCA era già concluso per esservi subentrato un soggetto finanziatore terzo, con il quale il rapporto sta proseguendo alle condizioni stabilite con il debitore;

Sentenza, Tribunale di Verona, Giudice Eugenia Tommasi di Vignano, n.615 del 09 marzo 2018.

osservato, a tale riguardo, che le domande attoree, che presuppongono l'attuale sussistenza del rapporto di mutuo in capo al finanziatore (accertamento di usura, compensazione con quanto ancora dovuto dall'attrice e rideterminazione del piano di ammortamento), non possono che essere rivolte nei confronti del soggetto subentrato nel rapporto, non potendo in alcun modo essere accolte nei confronti dell'istituto convenuto, che non è più titolare del finanziamento oggetto di causa;

osservato che tanto basta per accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della BANCA;

osservato che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55/14, tenuto conto del valore della causa e della ridotta attività svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

dichiara il difetto di legittimazione passiva della BANCA.

Condanna l'attrice a rifondere alla BANCA le spese di lite, che si liquidano in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA come per legge e CPA.

Verona, 09/03/2018

Il Giudice
Dr. Eugenia Tommasi di Vignano

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*